

33917-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 197/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

UDIENZA PUBBLICA

del 09/05/2022

Gerardo Sabeone Presidente

Sent. n. 1231/22

Angelo Caputo

Paola Borrelli

R.G. n. 28494/2021

Daniela Bifulco

Elena Carusillo Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis)

avverso la sentenza emessa l'11/03/2021 dalla Corte di Appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori, che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio;

lette le conclusioni formulate in data 30/04/2022 dal difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) avv. (omissis) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11 marzo 2021 che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino in data 18 dicembre 2017 aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 582, 585 (in relazione all'art. 577, ultimo comma, 576, comma 1, n. 2), cod. pen., perpetrato ai danni della moglie convivente, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate, così ritenendo la sussistenza della recidiva reiterata, nonostante la mancanza di una pregressa contestazione di recidiva semplice, limitandosi, senza motivare sul punto, a desumerla dai precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, tutti risalenti nel tempo o di natura contravvenzionale.

2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 53 e 56, legge n. 689 del 1981 e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ommesso di motivare in merito alla mancata concessione della sanzione della libertà controllata, limitandosi a prospettare una possibile recidivazione dei comportamenti illeciti dell'imputato, senza considerare che lo stesso non era più dedito all'alcool, che svolgeva regolare attività lavorativa e che i precedenti penali a suo carico erano risalenti nel tempo.

2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 582, 585, 577 cod. pen. e 4 legge n. 274 del 2000, lamenta che all'imputato è stata irrogata una pena illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

2. Fondata è la doglianza proposta con il primo motivo.

Nel caso di specie, invero, non sussistono i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Ad avviso del Collegio, la recidiva reiterata presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, sia nelle condizioni di chi, in ordine ad un reato precedentemente realizzato, avrebbe già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva, in quanto in quel momento già irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto.

E' questa una soluzione ermeneutica che non implica la necessità di una precedente dichiarazione di recidiva.

Invero, il Collegio non intende rimettere in discussione il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247840) secondo cui ai fini della dichiarazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata (Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816).

Tuttavia, non condivide l'affermazione secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non solo non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ma non sia necessario nemmeno che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, essendo sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (così Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229).

Invero, il dato testuale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. induce a ritenere che la recidiva reiterata possa essere applicata solo nel caso di un possibile aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro reato (Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436; Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707 - 02), da verificarsi prima della commissione del nuovo reato.

2.2 Posto, dunque, il principio di diritto secondo cui la recidiva reiterata può essere applicata solo nel caso in cui il reo, prima di commettere il nuovo reato, si trovi nella condizione di subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad un altro precedente reato, risulta agevole rilevare che, nella specie, non sussistono i presupposti. Invero, i precedenti penali a carico dell'imputato, costituiti da reati diversi da quelli per i quali è stata pronunciata la condanna confermata, non avrebbero consentito l'applicazione della recidiva. Di conseguenza, il ricorrente, prima di commettere il delitto in contestazione, non era nelle condizioni di poter subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva in relazione ad altro reato, e, quindi, non può oggi vedersi applicata la recidiva reiterata.

3. Anche il terzo motivo di ricorso, che involge l'applicazione di una pena illegale, è fondato.

Tenuto conto dell'epoca del commesso reato, risalente al 12 luglio 2016, ai sensi dell'art. 4, legge n. 274 del 2000, il delitto rientrava nella competenza del giudice di pace.

Ciò premesso, nel caso di specie, contrariamente alla previsione secondo la quale in caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, erroneamente il giudice di merito ha applicato una pena detentiva, là dove avrebbe dovuto limitarsi ad applicare una pena pecuniaria.

4. La fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sui punti, rimanendo assorbita la censura proposta con il secondo motivo, relativo alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, che è sanzione sostitutiva prevista per le sole pene detentive brevi, ma non anche per la pena pecuniaria alla quale l'imputato avrebbe dovuto essere condannato.

5. Va disposta, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte nella vicenda.

P.Q.M.




Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09/05/2022.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

